

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24759 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 03/10/2019

### **ORDINANZA**

sul ricorso 13703-2018 proposto da:

BRUGALETTA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio  
dell'avvocato ANGELO ANGLANI, che la rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato ANTONIO PAOLO TOLA;

**- ricorrente -**

### **contro**

GURRIERI SALVATRICE, BUSCEMI VINCENZO, elettivamente  
domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio  
dell'avvocato MARCELLO MAGNANO <sup>DI</sup> SAN LIO, rappresentati e  
difesi dall'avvocato SERGIO GUASTELLA;

**- controricorrenti -**

avverso la sentenza n. 543/2017 della CORTE D'APPELLO di  
CATANIA, depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

#### RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La sig.ra Francesca Brugaletta ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Catania che, riformando la sentenza del tribunale di Ragusa, ha respinto la domanda da lei proposta per la tutela del proprio diritto di veduta, pregiudicato da una sopraelevazione realizzata sul fabbricato adiacente di proprietà dei sigg.ri Vincenzo Buscemi e Salvatrice Gurrieri.

La corte distrettuale ha rilevato che gli edifici delle parti in causa - costruiti in modo da formare un angolo retto - erano separati da una pubblica via (via Lodò); cosicché, nella specie, doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 879, secondo comma c.c., con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i sigg.ri Buscemi e Gurrieri non potevano ritenersi gravati dall'obbligo di rispettare la distanza di tre metri dal balcone della sig.ra Brugaletta ex art. 907 c.c.. Con l'unico motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 907 e 879, secondo comma, c.c., sostenendo che, nel caso di specie, non potrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 879, secondo comma, cod. civ., in quanto una parte dell'immobile dei resistenti (circa 90 cm.) è aderente all'immobile della ricorrente su cui si apre la veduta.

I sigg.ri Buscemi e Gurrieri hanno depositato controricorso.



La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 21.02.2019, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria.

L'unico motivo di ricorso non può trovare accoglimento, in quanto la corte territoriale si è attenuta al principio di diritto, reiteratamente affermato da questa Corte, alla cui stregua il regime legale delle distanze delle costruzioni dalle vedute, prescritto dall'art. 907 c.c., non è applicabile, stante il disposto dell'art. 879, secondo comma, c.c. (per il quale «alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze o le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze») non solo quando la strada o la piazza pubblica si frappongano tra gli edifici interessati, ma anche nel caso in cui le stesse delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta e, dall'altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione (SS.UU. 3460/77 e, più recentemente, Cass. 14784/09).

Il precedente richiamato dal ricorrente (Cass. 16117/00) - che ha affermato che «il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri dalle vedute del vicino sussiste, se la costruzione appoggia sul muro su cui si apre la veduta, ancorché eretta su suolo pubblico, perché per l' esclusione del suddetto obbligo, a norma dell' art. 879, secondo comma, c.c., è necessario che la costruzione e la veduta siano separati da una pubblica via, non nel medesimo lato di essa» - non è pertinente al caso in esame, perché esso si riferisce all'ipotesi di costruzione realizzata sullo spazio pubblico in appoggio al muro perimetrale di un fabbricato, lesiva della veduta in appiombato esercitata dai balconi e dalle finestre sovrastanti. Nella presente fattispecie, viceversa, la costruzione degli odierni controricorrenti non è stata realizzata in appoggio alla medesima muratura in cui si

innesta il balcone dell'odierna ricorrente, ma rappresenta la sopraelevazione di un diverso fabbricato, congiunto per uno spigolo con il fabbricato dell'odierna ricorrente e formante con il medesimo un angolo retto sulla pubblica via (si veda pagina 4, secondo capoverso, della sentenza impugnata: "essendo gli edifici delle controparti costruiti in modo da formare un angolo retto ... ed essendovi in mezzo ad essi una via pubblica").

In sostanza, la circostanza, enfatizzata anche a pag. 3 della memoria illustrativa di parte ricorrente, che i fabbricati delle due parti siano «adiacenti tra loro per una lunghezza di sovrapposizione dei rispettivi perimetri di circa 90 cm» non sposta i termini del discorso e non incide sulla *ratio* del principio alla cui stregua la regola fissata dal secondo comma dell'articolo 879 c.p.c. opera anche quando gli edifici separati da una pubblica via formino un angolo tra loro, a nulla rilevando se le pareti formanti l'angolo proseguano oltre il vertice dell'angolo per un tratto in aderenza, lungo o breve che esso sia.

Il ricorso va quindi rigettato.


Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000, oltre € 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,



da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2019

Il Presidente

Pasquale D'Ascola

